



Comune di Sondrio

Settore Servizi Finanziari e Culturali
Servizio Sport

***CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE D’USO DELLA GESTIONE DEL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE
“PALASPORT SCIEGHI-PINI”, SITO IN SONDRIO VIA ALDO
MORO.
PERIODO PRESUNTIVO
1° SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2029.***

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione d'uso a terzi del Centro Sportivo di proprietà comunale denominato "Palasport Scieghi-Pini" ubicato in Sondrio, Via Aldo Moro, meglio identificato al Catasto dei Fabbricati al Foglio n. 51 mappale 547 sub 1 (bene c.n.c.) e sub. 2, cat. D/6, così come descritto al successivo art. 2. L'area complessiva risulta catastalmente di mq 3.945, di cui circa 1.815 mq coperti dall'edificio che determina la struttura oggetto di concessione.
2. La gestione dell'impianto sportivo comprende le attività di erogazione di servizi sportivi e lo svolgimento di attività connesse - compresa la gestione del servizio di somministrazione alimenti e bevande nei confronti di un pubblico indifferenziato - compatibili con l'agibilità dell'impianto, la manutenzione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature per tutta la durata del contratto nei termini previsti dal presente capitolato, con decorrenza di cui al successivo art. 3, a fronte della riscossione delle entrate dagli utenti e dello sfruttamento economico e funzionale dell'intero impianto.
3. L'oggetto principale del contratto è costituito dalla gestione di cui sopra, avendo i lavori e gli eventuali interventi di riqualificazione carattere meramente accessorio.
4. Il contratto ha natura di concessione ai sensi ed effetti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. e int. (di seguito Codice), e delle disposizioni ivi contenute agli articoli 164 e seguenti alla Parte III, Titolo I, Capo I. In particolare, i ricavi della gestione del Concessionario provengono dalla vendita dei servizi resi al mercato dal Concessionario e il contratto comporta il trasferimento allo stesso Concessionario del rischio operativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera zz), del Codice, ossia del rischio legato alla gestione dei servizi sia sul lato della domanda che su quello dell'offerta.

ART. 2 – CONSISTENZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Le aree, gli immobili e i beni strumentali mediante i quali l'attività di gestione verrà esercitata, secondo le modalità esclusivamente stabilite in questo capitolato e nel bando di gara, sono indicate negli allegati "A" e "B", comprendenti:
 - a) Palestra principale comprendente:
 - n. 1 palestra con pavimentazione in parquet, con relative segnature regolamentari per il gioco della Pallacanestro, Pallavolo, Pallamano e Calcio a 5;
 - n. 2 tribune spettatori;
 - n. 2 locali spogliatoi atleti (uomini e donne);
 - n. 2 locali servizi atleti (uomini e donne) con docce, servizi igienici e servizio WC per disabili;
 - n. 2 spogliatoi arbitri (uomini e donne) completi di docce e servizio igienico, di cui uno adatto ad utenza disabile;
 - n. 1 locale infermeria;
 - n. 1 locale deposito attrezzi;
 - n. 1 locale servizi igienici per il pubblico;
 - n. 1 locale servizi igienici disabili per il pubblico;
 - atrio coperto chiuso (disimpegno lato ovest) per accesso atleti e pubblico palestra;
 - n. 2 corpi scale metalliche per accesso spettatori tribuna superiore (lati est e ovest);
 - b) Ala servizi supplementari (lato nord) comprendente:
 - n. 1 locale adibito ad attività di somministrazione alimenti e bevande con all'interno spazio cucina;
 - area esterna con tettoia e tavolini adibita ad attività di somministrazione alimenti e bevande;
 - n. 1 locale sede sportiva completo di servizio igienico e servizio WC per disabili;
 - n. 2 locali spogliatoi atleti (uomini e donne) con docce, servizi igienici e servizio WC per disabili;
 - n. 1 spogliatoio arbitro completo di doccia e servizio igienico;

- n. 1 sala impianti;
 - n. 1 locale deposito attrezzi;
 - atrio coperto chiuso (disimpegno lato est) per accesso atleti palestra;
- c) Tutte le aree a verde circostanti e delimitate dalle relative reti.
2. L'intero complesso, come sopra descritto, viene di seguito per brevità definito "**Centro Sportivo**".
 3. L'utilizzo da parte del Concessionario del patrimonio di cui al precedente comma 1, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistente e delle relative pertinenze, riguarda lo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione del "Centro Sportivo" e della annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande e al rispetto e assunzione di tutte le misure per la sicurezza dei fruitori del servizio nonché degli addetti ai lavori.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci), con decorrenza presuntiva 1° settembre 2019, salvo eventuale slittamento derivante dalla definizione delle procedure di aggiudicazione, e con scadenza presuntiva al 31 agosto 2029.
2. L'Amministrazione comunale, nelle more della sottoscrizione del contratto, può chiedere all'aggiudicatario l'esecuzione immediata delle prestazioni relative a tutti i servizi di cui al presente capitolato. In tal caso l'aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi fin da subito, anche in pendenza della stipula contrattuale, nel rispetto di tutte le norme previste dal capitolato.
3. Alla scadenza del termine, il Comune di Sondrio si riserva di disporre la ripetizione del contratto con affidamento al medesimo concessionario per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) anni.
4. Se allo scadere del termine naturale previsto per il contratto (sia relativamente alla prima scadenza sia alla seconda) al Comune non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, il Concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro di un nuovo assegnatario, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i sei mesi.
5. Il contratto non potrà rinnovarsi tacitamente.

ART. 4 – PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO

1. L'impianto del Centro Sportivo di Via Aldo Moro è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali, ricreative e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.
2. La finalità della concessione è la valorizzazione dell'impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.
3. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
4. Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.
5. Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona anche attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento.

6. L'utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse energetiche e tutto il personale impiegato collaborerà a diffondere e far rispettare questi principi.
7. Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità e semplificazione delle procedure, trasparenza. Inoltre il Concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.
2. È comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.
3. Il servizio affidato comprende la gestione tecnico-amministrativa degli impianti, la custodia e sorveglianza sulla struttura, le attrezzature e le attività in essa svolte, la manutenzione ordinaria della struttura, delle attrezzature sportive e degli impianti tecnologici, l'assistenza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva all'interno dell'impianto.
4. Attualmente il Centro Sportivo è adibito prevalentemente al gioco del basket. L'attuale Concessionario è l'associazione sportiva A.S.D. SPORTIVA BASKET SONDRIO, mentre l'attività di somministrazione alimenti e bevande è affidata mediante contratto di affitto di ramo d'azienda dal Concessionario all'impresa individuale "LOC & LOC DI LOCATELLI NICOLA" di Sondrio.
5. A titolo puramente indicativo si riportano in allegato a questo capitolato gli ultimi dati disponibili relativi all'utilizzo del Centro Sportivo da parte delle diverse categorie di utenti negli anni sportivi 2016-2017 e 2017 -2018 (dati concessionario uscente – Allegato F).

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La gestione del Centro Sportivo dovrà avvenire con le modalità indicate nel presente capitolato e nel bando di gara, nonché nell'offerta tecnico-qualitativa presentata dal Concessionario in sede di gara.
2. Il servizio comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, programmata, pulizia dell'intero complesso sportivo dato in gestione, dei locali annessi al bar, quali spazio cucina e area esterna, servizi igienici, spogliatoi, che saranno riportate su apposite schede o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
3. Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il Concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi contemplati dal servizio oggetto del presente capitolato e del bando di gara nonché dalle normative vigenti.
4. Il Concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato. Per attività compatibili con l'uso degli impianti di tipo diverso rispetto alle attività sportive, dovrà essere richiesto ai competenti uffici comunali il rilascio dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.
5. Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti, dovrà garantire:
 - a) la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico e degli atleti;
 - b) la riscossione delle tariffe previste;
 - c) l'informazione all'utenza garantendo la presenza di personale addetto, circa l'uso e la disponibilità degli impianti;

- d) l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - e) la fornitura di assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
 - f) il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
 - g) l'esercizio di somministrazione deve svolgersi in maniera qualificata e professionale. Il personale in servizio deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico.
6. La gestione del servizio dovrà essere condotta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività esercitate e dovrà essere garantita l'osservanza di tutte le norme necessarie alla tutela dell'igiene, salute e sicurezza pubblica, nonché dell'ordine pubblico.
7. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni in materia che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nel periodo di validità della concessione.
8. L'organizzazione delle attività deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia con utilizzo dell'impianto per tutto l'anno, a pieno regime e deve rispondere ai canoni di correttezza e cortesia, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto nel rispetto del calendario e delle attività programmate.

ART. 7 – VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore complessivo presunto della concessione, inclusa la previsione di un eventuale nuovo affidamento per tre anni e la riserva di proroga tecnica di ulteriori sei mesi (10 anni + 3 anni + 6 mesi ev. proroga), è ipotizzabile in € 2.411.100,00 IVA esclusa. Tale valore è determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 167 del D. Lgs. 50/2016 recante "*Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni*", anche per fornire uno strumento di base per l'offerta tecnico-economica del Concessionario oltre al fine della determinazione del contributo da corrispondere all'ANAC.
2. Nella tabella sottostante viene data evidenza analitica del calcolo eseguito per la determinazione del valore della concessione:

DESCRIZIONE	Importo su base annuale (euro)	Durata concessione	Valore complessivo presunto (IVA esclusa)
Fatturato stimato dall'utilizzo del Centro Sportivo	79.800	13 anni + 6 mesi	1.077.300,00
Fatturato stimato dalla gestione servizio bar	98.800	13 anni + 6 mesi	1.333.800,00
Valore complessivo stimato della concessione al netto di IVA	178.600	13 anni + 6 mesi	2.411.100,00

3. Tale valore è calcolato sulla base delle ultime dichiarazioni dei redditi dei precedenti gestori acquisiti telematicamente dall'ufficio contratti. Tale stima ha carattere meramente presuntivo senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Comune e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo in sede di presentazione dell'offerta.
4. Resta inteso che l'ammontare effettivo della concessione dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario e non vincola pertanto il Comune di Sondrio.
5. L'esecuzione delle prestazioni, oggetto della concessione, non comporta interferenze, come da articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; non è previsto il D.U.V.R.I. (documento Unico

di Valutazione dei Rischi ed Interferenze) e pertanto non è quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. vv) del Codice, il corrispettivo per il Concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dell'impianto sportivo. A tal fine, nell'ottica del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, al Concessionario sono riconosciuti gli introiti derivanti dalle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi unitamente ad ogni altra entrata di cui al successivo articolo 13, comma 1, del presente capitolato.

ART. 8 – CONSEGNA E ALLESTIMENTO LOCALI/IMPIANTI

1. L'Amministrazione comunale consegna al Concessionario il Centro Sportivo, gli impianti e le strutture annesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della scadenza del termine di presentazione dell'offerta previsto dal bando di gara, che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente, a mezzo di apposito verbale di consegna da redigersi in contraddittorio fra le parti.
2. L'offerta di migliorie e innovazioni in sede di gara si rinvia a quanto previsto dall'art. 14 del presente capitolato e dal bando di gara.
3. Resta ovviamente ferma la facoltà di introdurre, nel corso della vigenza del contratto, migliorie ulteriori rispetto a quelle proposte in sede di gara.
4. Il verbale di consistenza dell'impianto verrà aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche come disciplinati dai precedenti commi. La variazione della consistenza della struttura a conclusione degli interventi migliorativi realizzati è definita con atto dirigenziale, senza necessità di modificare il contratto, con automatica estensione delle clausole contrattuali alla nuova consistenza.
5. Il Concessionario potrà altresì proporre in sede di gara l'effettuazione, a sua cura e spese, di attività aggiuntive e complementari rispetto a quelle del gioco del basket. In tal caso il Concessionario dovrà assicurare lo svolgimento dell'attività proposta per un periodo minimo di 2 anni dalla sua attivazione.
6. In riferimento ai precedenti commi 2. e 3., nel caso di introduzione di attrezzature e/o impianti e/o strutture fisse, il Concessionario dovrà sottoporre le proprie scelte per un preventivo assenso tecnico-formale al Comune, pena la rimozione degli eventuali nuovi elementi con oneri a carico del Concessionario.
7. Il Concessionario deve assicurarsi ed eventualmente provvedere, a propria cura e spese, affinché tutte le attrezzature e i macchinari necessari per l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato speciale e comunque tutte le attrezzature ed apparecchiature introdotte successivamente all'affidamento della presente concessione nel Centro Sportivo a qualsiasi titolo, siano rispondenti alle leggi e alle normative di volta in volta vigenti.
8. Esse diverranno allo scadere del contratto, o in caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al Concessionario, di proprietà del Comune, senza pagamento di onere alcuno.
9. In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa non imputabile al Concessionario, il Comune, previa verifica dello stato e funzionalità dell'attrezzatura/impianto/struttura fissa, potrà rimborsare al Concessionario una somma pari al mancato ammortamento, come risultante dalle fatture di acquisto e dalle scritture contabili obbligatorie a seconda del regime fiscale applicabile (ordinario, semplificato o supersemplificato); di tali documenti dovrà essere prodotta copia autentica ai fini del computo del rimborso spettante.
10. Allo scadere del termine del contratto o in caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsiasi motivo, il Concessionario dovrà rimuovere le attrezzature mobili da lui stesso fornite, senza alcun onere a carico del Comune, salvo che decida di lasciarle gratuitamente in disponibilità al Comune, che ne diverrà proprietario, previo consenso del Comune stesso.
11. In caso di mancata rimozione delle attrezzature da parte del Concessionario, qualora queste non fossero di interesse del Comune, il Comune provvederà alla rimozione delle stesse e in tal caso tutti gli oneri sostenuti saranno addebitati al Concessionario.

ART. 9 – RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti del precedente articolo, allo scadere della concessione o in caso di risoluzione o revoca della stessa, il Concessionario è tenuto a restituire al Comune il Centro Sportivo in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e pulizia, salvo il normale logorio d'uso e alla vetustà e con tutte le migliorie eventualmente eseguite senza nulla pretendere.
2. All'atto della riconsegna del Centro Sportivo verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale di restituzione con specifico inventario dei beni immobili e mobili, da firmarsi da parte del Responsabile della struttura organizzativa di riferimento del Comune e dal Concessionario, nel quale devono essere evidenziati eventuali danni all'impianto sportivo e dal quale si evinca lo stato di conservazione della struttura.
3. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati al Concessionario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, il Comune detrarrà dalla cauzione l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati sui detti beni.
4. Non compete al Concessionario nel corso della concessione o alla scadenza, alcun compenso, indennizzo o risarcimento, né per eventuali migliorie apportate ai beni o ai servizi, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni.

ART. 10 - DISPONIBILITÀ DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE

1. Il Comune metterà a disposizione del Concessionario l'immobile, gli impianti e le attrezzature di cui all'art. 2 del presente capitolato speciale, almeno 3 giorni in anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività.
2. In tale occasione verrà redatto apposito verbale di consegna. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
3. Il Concessionario accetta il Centro Sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si impegna ad avviare il servizio alla consegna dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale, in modo da garantire la continuità nella gestione.
4. Il Concessionario si impegna a conseguire le necessarie autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento dell'impianto sportivo.
5. In caso di mancato avvio del servizio nei termini previsti, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione.

ART. 11 – CUSTODIA E VIGILANZA

1. Il Concessionario prende in carico l'impianto sportivo e si impegna a utilizzarne le strutture e conservarle con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso, saranno posti a totale carico dello stesso, con facoltà del Comune di rivalsa sul deposito cauzionale.
2. Il Concessionario, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1768 e seguenti del Codice Civile. Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sull'impianto sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.
3. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il Concessionario è tenuto ad informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto.

ART. 12 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Per la concessione del Centro Sportivo comunale in oggetto il concessionario verserà al Comune un canone concessorio (canone) oltre IVA che risulterà dall'offerta del soggetto aggiudicatario presentata in sede di gara, nell'ALLEGATO D al bando.

2. Il corrispettivo (canone) sarà determinato dal rialzo in aumento all'offerta commisurata sull'importo annuo a base d'asta di € 5.500,00 (euro/anno cinquemilacinquecento/00) oltre IVA e alla rivalutazione di cui al comma successivo.
3. A partire dal secondo anno di concessione (1° settembre 2020), nonché in sede di eventuale ripetizione della concessione, il canone concessorio offerto sarà comunque soggetto ad adeguamento annuale in base al 100% delle variazioni accertate solo in caso di aumento dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo registrati nell'anno precedente.
4. Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento al Comune del canone annuo di aggiudicazione, più IVA di legge, in tre rate posticipate trimestrali da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre, il 30 aprile e il 31 agosto di ogni anno.
5. Qualora avvenissero ritardi nel versamento delle rate, l'Amministrazione Comunale avrà diritto al pagamento degli interessi sulle somme dovute, calcolati nella misura del tasso legale in vigore, per ogni giorno di ritardo.
6. Se il ritardo dovesse protrarsi oltre il mancato pagamento di due rate consecutive, l'Amministrazione Comunale, sarà legittimata alla revoca della concessione oltre che alla risoluzione del contratto.
7. Il Concessionario è inoltre tenuto al pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, il pagamento del canone dovrà avvenire tramite bonifico, utilizzando come conto corrente di partenza il conto corrente bancario o postale, individuato dal Concessionario come conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie relative alla presente concessione.

ART. 13 - CORRISPETTIVI DI GESTIONE

1. Tutti gli introiti derivanti dalla gestione del Centro Sportivo di cui al presente capitolato speciale competono al Concessionario, in particolare:
 - i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso e utilizzo previsti per la struttura;
 - i proventi derivanti dall'organizzazione e gestione di corsi, eventi e manifestazioni sportive ed eventi e manifestazioni di rilevanza pubblica compatibili con le caratteristiche dell'impianto e tali da non rappresentare un limite all'attività sportiva;
 - i proventi connessi a servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o assicurati all'interno della struttura nonché quelli derivanti dalla gestione del bar;
 - i proventi da attività di promozione-pubblicità.
2. I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi e gestiti dall'affidatario, che dovrà tenere adeguata contabilità, nel rispetto delle normative vigenti.
3. Le tariffe d'uso dell'impianto sportivo sono quelle di cui all'allegato E al presente capitolato approvate nell'anno 2017 (deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 01.12.2017) e confermate negli anni successivi. Si precisa che il loro adeguamento dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
4. In casi particolari, è facoltà del Concessionario applicare agevolazioni alle tariffe di cui all'allegato E, previa comunicazione al Comune, salvo l'obbligo di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario della gestione.

ART. 14 – REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE (CONTRIBUTO UNA TANTUM)

1. L'offerta di migliorie e innovazioni in sede di gara si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 del bando di gara e a quanto disciplinato al comma successivo.
2. Fatto salvo quanto sopra previsto, resta inteso che non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, alcun compenso, indennizzo o risarcimento, né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni.

ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si pone come soggetto di riferimento per lo sviluppo operativo delle attività e degli interventi strutturali, di servizio, manutentivi e di valorizzazione del Centro Sportivo affidato in gestione, nell'ambito dei quali sono realizzate e portate ad esecuzione le prestazioni operative e complementari disciplinate dal presente capitolato. In particolare, il Concessionario, nell'ambito della gestione aziendale, sarà tenuto alle seguenti obbligazioni:
 - a) provvedere a realizzare, a sua cura e sotto la propria esclusiva responsabilità, le eventuali migliorie/innovazioni proposte nell'offerta tecnico-qualitativa a norma dei precedenti articoli 8, comma 2 e 14. Qualsiasi ulteriore innovazione, modifica, miglioria che il Concessionario volesse apportare, con oneri interamente a suo carico, all'impianto dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dal Comune. Il progetto definitivo di eventuali opere di miglioria dovrà, nella versione definitiva, essere corredato dalla documentazione obbligatoria per legge, con particolare riferimento alla sicurezza. Tale progetto sarà sottoposto al preventivo esame dell'Amministrazione che provvederà a formulare la propria valutazione, con le eventuali indicazioni modificative e sostitutive, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto completo in ogni sua parte. Il Concessionario si impegna a produrre gli elaborati corretti e modificati secondo le indicazioni impartite dal Comune. Il Comune approverà il progetto esecutivo delle opere, cui seguirà la richiesta di permesso di costruire e la denuncia inizio attività, con il rispetto delle prescrizioni all'uso impartite dal Comune;
 - b) segnalare tempestivamente al Comune ogni anomalia e/o problema inerente gli impianti e gli immobili dati in concessione limitatamente agli aspetti che richiedono un intervento di manutenzione straordinaria di competenza del Comune, come specificato al successivo art. 16 del presente capitolato speciale;
 - c) organizzare e gestire eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche programmate dall'Amministrazione comunale, con riferimento alla valorizzazione del Centro Sportivo e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo comunale;
 - d) organizzare, sviluppare e gestire attività e manifestazioni di rilevanza pubblica compatibili con le caratteristiche dell'impianto e tali da non rappresentare un limite all'attività sportiva;
 - e) osservare e far rispettare, all'interno dell'impianto, il limite massimo di persone ammissibili;
 - f) dare comunicazione all'Ufficio Sport e al Comando di Polizia Locale del Comune, con congruo anticipo (minimo 40 giorni dall'evento), di tutte le manifestazioni straordinarie nonché di eventi sportivi di rilevante importanza o che possono creare situazioni di criticità ai fini della pubblica sicurezza, che verranno tenute all'interno del Centro Sportivo;
 - g) mettere gratuitamente a disposizione del Comune il Centro Sportivo per attività e/o manifestazioni per un numero di 5 giornate annue, previo preavviso di almeno 30 giorni;
 - h) garantire l'ulteriore disponibilità del Centro Sportivo per attività organizzate dal Comune per le quali verrà corrisposta una tariffa oraria pari alla tariffa base praticata dal Concessionario con eventuale sconto praticato secondo quanto offerto dal Concessionario in sede di gara;
 - i) mettere a disposizione il Centro Sportivo gratuitamente della Scuole Media "F. Sassi", nei mesi compresi tra settembre e giugno - con esclusione dell'ala servizi supplementari (lato nord) - nei giorni feriali, in orario scolastico (mattina e pomeriggio limitatamente ai rientri previsti), per lo svolgimento delle ore curricolari di Educazione Fisica e comunque per un monte ore complessivo non superiore a 30 ore settimanali. Tale monte ore complessivo di 30 ore settimanali è da intendersi a titolo puramente indicativo. Eventuali richieste da parte di altre scuole dovranno essere concordate dai richiedenti direttamente con la Scuole Media "F. Sassi" ed in ogni caso non potrà essere superato il monte ore complessivo sopra indicato, salvo diversa disposizione da parte del Concessionario;
 - j) le attività organizzate dalle scuole di cui al punto precedente comportano da parte del Concessionario la sola messa a disposizione, in condizioni di efficienza, degli impianti a titolo gratuito, rimanendo invece in capo alle Scuole stesse l'eventuale onere degli istruttori, dei materiali e di ogni onere relativo alle pulizie. Si precisa che al fine di regolamentare il corretto uso del Centro Sportivo di che trattasi, all'inizio di ogni anno scolastico dovrà essere stipulato un accordo tra il Concessionario e l'Istituto Comprensivo nel quale dovranno essere indicati i

seguenti aspetti: l'assoluta gratuità della palestra da parte della scuola, le condizioni di utilizzo, gli orari di utilizzo, le competenze relative ai servizi di controllo, vigilanza, pulizia dei locali ed altri eventuali aspetti di interesse comune. Tale accordo dovrà essere trasmesso, per opportuna conoscenza, al Comune;

- k) applicare, tempo per tempo, le tariffe stabilite dal Comune per tutti gli impianti comunali (allegato E). Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale;
- l) esporre il tariffario d'uso dell'impianto in modo visibile all'utenza;
- m) assicurare e agevolare la frequentazione del Centro Sportivo a favore di persone diversamente abili o con invalidità superiore al 66% certificata ed alle associazioni che si occupano di disabilità secondo quanto offerto in sede di gara;
- n) garantire il servizio di pulizia giornaliero degli spazi interni e delle aree perimetrali esterne, con l'adozione di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene ambientale e l'applicazione della normativa vigente. **In particolare, il Concessionario dovrà provvedere affinché la palestra e gli spogliatoi siano sempre perfettamente puliti dopo ogni attività, al fine di consentire il normale utilizzo da parte di tutti i fruitori.** Il Concessionario deve inoltre provvedere allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto del sistema di raccolta differenziata previsto nel Comune di Sondrio;
- o) garantire la manutenzione ordinaria delle aree esterne incluse nell'area in concessione;
- p) gestire il servizio di somministrazione alimenti e bevande, secondo le norme legislative e regolamentari vigenti concernenti il servizio, l'igiene e la salute pubblica e ambientale;
- q) richiedere la preventiva autorizzazione al Servizio Sport del Comune al fine di effettuare qualsiasi pubblicità commerciale all'interno del Centro Sportivo;
- r) effettuare tutte le opere di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, nonché dei beni mobili in dotazione alla struttura, che dovessero rendersi indispensabili per il mantenimento della piena funzionalità del Centro Sportivo; la sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere fatta nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico – funzionali dei beni posti in disuso;
- s) assicurare la gestione del Centro sportivo, sia con effettuazione diretta di attività di insegnamento di discipline sportive rispondenti alla natura e alle caratteristiche degli impianti stessi, sia con affidamento a terzi degli impianti, in fasce orarie determinate, per la realizzazione di singole attività, sportive o di insegnamento sportivo, purché anch'esse conformi alla destinazione di detti impianti;
- t) rinnovare periodicamente il CPI (Certificato Prevenzione Incendi) dell'impianto e l'omologazione del campo e/o dei campi;
- u) rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla pubblica sicurezza;
- v) provvedere alla manutenzione e/o sostituzione di tutti i dispositivi di sicurezza (ad es. estintori, manichette, lampade di emergenza, etc.) come da normativa vigente;
- z) rispondere delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure dalla mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc.;
- w) assumere a proprio totale carico tutti gli obblighi relativi all'attuazione del D.Lgs. n. 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del personale dipendente e collaborante con il Concessionario, inclusa la gestione della sicurezza, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità in materia;
- x) gestire l'impianto sportivo con la massima diligenza, professionalità e correttezza;
- y) fornire entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine di consentire al Comune la valutazione dell'andamento dell'attività oggetto della concessione, quanto segue:
 - 1) la dichiarazione del tecnico competente, nominato dal Concessionario, attestante la completa ottemperanza alle norme di sicurezza e le relative certificazioni aggiornate in copia;

- 2) il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente che indica tutte le entrate percepite e tutte le spese sostenute documentabili;
- 3) la relazione delle attività svolte nell'anno sportivo concluso, tenuto conto del progetto offerto in sede di gara, con indicazione di tutti i dati utili alla verifica della gestione del servizio in coerenza con le poste indicate nel bilancio consuntivo tra cui: l'utilizzo dell'impianto da parte della diversa tipologia di utenza e in relazione alle diverse discipline praticate, le attività e manifestazioni svolte, l'elenco delle prenotazioni dell'impianto nell'anno sportivo da parte di associazioni e società sportive e altri soggetti, l'elenco dei dipendenti, incaricati e volontari comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, le eventuali indagini di rilevazione di qualità del servizio svolte;
- 4) il programma delle manutenzioni ordinarie per l'anno in corso;
- 5) riepilogo interventi di manutenzione, sostituzione, (ecc.), effettuati su strutture, attrezzature, impianti;
- 6) l'elenco delle tariffe che verranno applicate per l'anno in corso sulla base di quelle stabilite dal Comune e l'elenco dei prezzi stabiliti per l'anno in corso per le attività accessorie;
- 7) tabella con orari e giorni di utilizzo effettivo dell'impianto.

ART. 16 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri gestionali del Centro Sportivo e in particolare:

1. tutti gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio, in particolari oneri di carattere amministrativo, gli oneri previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
2. tutte le spese (di allestimento, organizzazione, gestione ecc.) inerenti quanto previsto ai precedenti art. 8 e art. 15;
3. le spese di manutenzione ordinaria delle aree, degli immobili, degli impianti e dei beni mobili strumentali affidati al Concessionario (ovvero, a titolo puramente esemplificativo, gli interventi che riguardano anche le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di infissi, lampade, tabelloni elettronici segnapunti, consolle di comando, etc.);
4. ogni spesa relativa all'acquisto, alla manutenzione e al reintegro delle attrezzature e ai materiali di consumo;
5. gli oneri relativi alla pulizia dei locali e degli spazi interni ed esterni assegnati al Concessionario, ivi compresi i servizi igienici e la fornitura di materiale igienico sanitario;
6. gli oneri relativi alla fornitura (incluso intestazione contatore o voltura) di elettricità, nonché gli oneri per il consumo di riscaldamento e acqua calda sanitaria di competenza del Concessionario riferiti all'ala servizi supplementari (lato nord) di cui al punto b) dell'art 2; si precisa che dette spese relative alle utenze di riscaldamento, elettricità e acqua saranno corrisposte dal Concessionario al Comune di Sondrio in base all'utilizzo;
7. le spese di installazione e gestione di una linea telefonica;
8. tutti gli oneri derivanti dall'intestazione di tutte le utenze e/o contratti necessari al funzionamento del Centro Sportivo fatti salvi gli oneri relativi alla fornitura di gas, acqua ed elettricità riferiti alla Palestra di cui al punto a) dell'art. 2;
9. la TARI riferite alle aree del Centro Sportivo;
10. le tasse e le imposte dovute alle attività di gestione di quanto previsto nel presente capitolato speciale;
11. tutti gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa per infortunio, danni verso terzi e incendio;
12. tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro;
13. tutte le spese riguardanti la stipulazione del contratto;
14. ogni responsabilità di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la sicurezza del personale che opera all'interno del Centro Sportivo su incarico e/o per conto del Concessionario;
15. ogni responsabilità in caso di infortunio degli operatori ed in caso di danni arrecati a persone o cose (sia dell'Amministrazione Comunale che di terzi), in dipendenza di manchevolezze e

- trascuratezze nell'esecuzione della gestione di cui al presente capitolato speciale;
16. il completo risarcimento di eventuali danni provocati, se dovuto, a persone o cose;
 17. ogni altro onere non elencato al successivo art. 17 di questo capitolato speciale.

In caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità civile del Comune o per presunta responsabilità penale di Dirigenti/personale/amministratori comunali in relazione a fatti verificatisi in vigenza del presente contratto, il Concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato speciale e quindi manleverà il Comune e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti la proprietà dell'immobile (non derivanti da carenze o omessa manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature fisse o mobili che sia posta in capo al Concessionario in base al presente capitolato speciale) o interventi di manutenzione straordinaria dello stesso, purché la necessità di detti interventi sia stata a suo tempo debitamente segnalata dal Concessionario.

ART. 17 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Saranno a carico del Comune gli interventi, fatta eccezione per tutti gli interventi di cui al precedente art. 15, relativi alla manutenzione straordinaria delle aree, degli immobili e degli impianti come descritti al precedente art. 2 e con riferimento allo stato e alle caratteristiche esistenti al momento della consegna (risultanti dal verbale di consegna di cui ai precedenti artt. 8 e 10), purché gli interventi non siano dovuti a inottemperanza, inosservanza, incuria, disattenzione, intervento inadeguato da parte del Concessionario circa le operazioni di ordinaria manutenzione. Si precisa che per manutenzione straordinaria si intendono esclusivamente gli interventi di riparazione, sostituzione integrale, ovvero realizzazione ex novo di impianti, resisi necessari in forza di circostanze sopravvenute, compresi danni da calamità naturali e con esclusione delle eventuali innovazioni ulteriori e migliorie introdotte nel corso della concessione.
2. Saranno a carico del Comune tutti gli oneri derivanti alla fornitura di gas, acqua ed elettricità riferiti alla Palestra di cui al punto a) dell'art. 2.
3. Il Comune potrà in qualsiasi momento ispezionare i locali, gli impianti e le aree di cui al presente capitolato speciale.

ART. 18 – PERSONALE, RAPPORTO DI LAVORO E CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Concessionario provvede alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate o dell'eventuale subappaltatore/terzo contraente, regolarmente autorizzato, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, viene instaurato tra l'Amministrazione comunale ed il personale del concessionario. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.
3. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
4. Il Concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di presentazione dell'offerta, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.

5. Tutto il personale impiegato nell'attività di insegnamento diretto alle attività sportive deve possedere adeguate capacità professionali quali il possesso di specifiche qualifiche tecniche rilasciate dalle specifiche Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e/o laurea o diploma in scienze motorie (titoli riconosciuti dallo Stato italiano).
6. Inoltre tutto il personale che verrà utilizzato a qualsiasi titolo all'interno del Centro Sportivo (sia direttamente dal Concessionario che da suo eventuale subappaltatore/terzo contraente di cui al successivo art. 31) non dovrà aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale in relazione al servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi "contro la moralità pubblica e il buon costume" (codice penale, Libro Secondo, Titolo IX) e ai delitti dolosi "contro la persona" previsti nel codice penale, al Libro Secondo, Titolo XII, con esclusione del Capo II e delle Sezioni IV e V del Capo III.
7. Tutto il personale impiegato deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2014 (decreto antipedofilia).
8. Tutte le disposizioni del presente articolo devono essere scrupolosamente osservate dal Concessionario, sia con riguardo al personale impiegato che dagli eventuali subappaltatori regolarmente autorizzati: per questi ultimi il Concessionario si rende comunque garante nei confronti del Comune.
9. La violazione delle norme del presente articolo costituisce inadempimento contrattuale grave, rilevante ai fini dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.
10. L'attuale concessionario degli impianti sportivi comunali è una ASD senza dipendenti.

ART. 19 - RESPONSABILE E ORGANICO ADDETTI

1. Il Concessionario dovrà individuare e comunicare all'Ufficio Sport del Comune il Responsabile dell'esecuzione del servizio e le figure tecniche con responsabilità organizzative che vengono impiegate per l'esecuzione dello stesso.
2. Il Responsabile dell'esecuzione del servizio dovrà essere contattabile telefonicamente e reperibile in tutti i giorni e gli orari di funzionamento del Centro Sportivo. Ogni variazione, anche temporanea (es. sostituzione per ferie, malattia, modifica numero telefonico, etc.), rispetto alle informazioni come sopra fornite, dovrà essere comunicata immediatamente al Comune a mezzo fax o PEC.
3. Il Responsabile di cui al precedente comma dovrà svolgere la funzione di direzione del servizio.
4. Esso dovrà in particolare essere abilitato a prendere decisioni immediate per conto del Concessionario rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio e mantenere un contatto continuo con i responsabili preposti dal Comune al controllo dell'andamento del servizio stesso.
5. Il Concessionario, inoltre, dovrà nominare un **RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)** allo scopo di far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
6. Entro un mese dall'inizio del contratto, il Concessionario deve comunicare per iscritto al Comune l'elenco nominativo degli addetti, con indicazione delle relative qualifiche e mansioni. Il Comune potrà altresì richiedere al Concessionario ulteriori dati che il Concessionario dovrà fornire prontamente in ordine al personale impiegato, e precisamente: posizione economica, contratto nazionale applicato, matricola INPS, tipologia di prestazione se a tempo determinato, indeterminato, tempo pieno o part time, orario di lavoro e costo aziendale.
7. Per gli istruttori dovrà espressamente dichiararsi il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 18, comma 5.
8. L'organico degli addetti, aggiornato con le eventuali variazioni, dovrà poi essere trasmesso con le stesse modalità al Comune con cadenza semestrale.

9. Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti richiesti in capo al personale a norma del precedente art. 18, commi 6, 7 e 8.
10. Il Comune si riserva il diritto di chiedere per iscritto al Concessionario la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti dell'impianto. In tal caso il Concessionario provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggiore onere.

ART. 20 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

1. Il Concessionario deve garantire la partecipazione a corsi di formazione, addestramento e aggiornamento allo scopo di informare dettagliatamente tutto il personale impiegato nel servizio circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla normativa vigente e dal Comune.
2. Il Concessionario dovrà informare della partecipazione a tali corsi gli Uffici preposti del Comune circa il giorno ed il luogo dove si terranno.
3. La formazione del personale dovrà riguardare almeno i seguenti argomenti:
 - interventi di primo soccorso;
 - sicurezza degli impianti tecnologici;
 - tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo e norme antincendio.

ART. 21 - PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Il Concessionario è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008. In particolare, il Concessionario dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del datore di lavoro, del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
2. Il gestore del Centro Sportivo si impegna altresì a garantire il servizio di primo soccorso, la gestione delle emergenze e il servizio antincendio, attuando una continua sorveglianza all'intero complesso.
3. Resta inteso che il Concessionario dovrà assumere la responsabilità e gli oneri derivanti dalla normativa in vigore per la sicurezza e la prevenzione degli incendi, compresi pertanto l'aggiornamento del Certificato Prevenzione Incendi e la procedura per l'agibilità prefettizia. Si evidenzia che il Centro è soggetto a controlli di prevenzione incendi da parte delle competenti autorità. Si precisa altresì che saranno a completo carico del Concessionario tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 del D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, compreso l'onere decennale di produrre il certificato di idoneità statica dell'impianto, così come previsto dall'art. 3, comma 5 e dall'art. 21, comma 1, del citato D.M. 18 marzo 1996.
4. La presente concessione è stata valutata in base all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, poiché la gestione dell'impianto sportivo è interamente affidata al Concessionario, comprese le manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale comunale. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero. (Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 n. 3, pubblicata su G.U. n. 64 del 15.03.2008).
5. Presso la struttura in oggetto si svolgono con continuità solo le attività del Concessionario e degli utenti dell'impianto e, solo occasionalmente, possono trovarsi a lavorare ditte appaltatrici o lavoratori autonomi di cui si avvale il Committente per alcuni servizi o lavori di competenza del Comune di Sondrio (es. interventi di manutenzione straordinaria). Una volta individuato il Concessionario del Centro Sportivo, in caso di svolgimento di attività per conto del committente

o dell'affidatario, occorrerà valutare, a seconda delle delle attività svolte nell'impianto sportivo, la necessità di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) per la riduzione al minimo dei rischi da interferenze tra le attività di ditte esterne e le attività effettuate dal Concessionario e ditte interne, o del POS ed eventualmente del PSC (in caso di allestimento di cantieri edili) per il controllo e la riduzione dei rischi nelle attività operative dei cantieri temporanei o mobili, i cui oneri restano a carico del Concessionario.

6. La responsabilità diretta o indiretta in materia di prevenzione e sicurezza è comunque a totale carico del Concessionario sia nei rapporti con i propri dipendenti, con gli utenti in generale, con gli appaltatori, con i fornitori, che con ogni altra figura che per qualsiasi motivo si rapporti con le strutture affidate in gestione. Anche quando la palestra è utilizzata dalle scuole la gestione della sicurezza è a carico del Concessionario che impartirà le opportune prescrizioni agli istituti scolastici.
7. L'impianto sportivo dovrà essere dotato di defibrillatore semiautomatico, al fine di permettere alle società e associazioni sportive il rispetto dell'articolo 5 del D.M. 24.04.2013, modificato con D.M. 11.01.2016. Durante il periodo di utilizzo dell'impianto è richiesta la presenza di personale abilitato all'uso del defibrillatore. Il Concessionario dovrà provvedere alla tenuta in efficienza del defibrillatore, controllando periodicamente il livello di carica delle batterie e la scadenza delle piastre, la cui sostituzione è a carico del Concessionario stesso.
8. Si precisa che lo stabile è autorizzato come impianto sportivo collaudato per 655 persone pubblico + atleti compresi. E' stato redatto a cura del Concessionario uscente un piano di emergenza contenenti le indicazioni principali sulla gestione delle emergenze. In caso di modifica del soggetto gestore dovrà essere prodotto da parte del Concessionario un nuovo piano di emergenza con nuovi nominativi degli addetti antincendio e primo soccorso. Lo stesso piano dovrà essere oggetto di informazione e formazione per la totalità del personale, dandone evidenza con dichiarazione di effettuata attività. Gli attestati di formazione dei nuovi addetti dovranno essere trasmessi in copia al Settore servizi tecnici del Comune prima dell'inizio della gestione del Centro Sportivo.
9. In ordine all'impianto elettrico esistente presso il Centro Sportivo, il Concessionario deve assicurare il corretto utilizzo dell'impianto stesso ed occuparsi delle verifiche periodiche previste dalle norme tecniche (CEI 64-8), delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra (DPR 462/01), delle verifiche periodiche dell'illuminazione di sicurezza e delle necessarie manutenzioni ordinarie, per mantenere nel tempo la conformità impiantistica e la conservazione degli impianti a regola d'arte.
10. Il Concessionario curerà l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale impiegato sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi.
11. Il Concessionario non potrà impedire al personale incaricato dal Comune il libero accesso ad ogni parte della struttura in concessione opponendo motivi legati alla sicurezza, fatte salve comprovate ed eccezionali situazioni.
12. In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza alle misure di prevenzione contenute nei documenti di valutazione dei rischi, il Concedente potrà sospendere l'esecuzione del contratto, fino a quando il Concessionario non avrà attuato gli interventi necessari alla rimessa a norma dei locali e spazi concessi e/o alla modifica dei comportamenti adottati nell'esercizio dei servizi. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Concessionario, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto al Concedente di agire per rivalsa nei confronti del Concessionario medesimo.
13. Gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o di misure di prevenzione, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del Concessionario, alla risoluzione automatica del contratto ed alla segnalazione all'Autorità preposta per l'applicazione delle relative sanzioni.
14. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia integralmente alla vigente normativa di settore.

ART. 22 - CONTROLLO DELLA SALUTE DEGLI ADDETTI

1. L'A.S.L. competente per territori può sottoporre o disporre accertamenti clinici nei confronti del personale ed adottare le determinazioni necessarie alla tutela della salute degli utenti.

ART. 23 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

1. Il Concessionario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, e per quanto riguarda il proprio personale e quello dei subappaltatori, alle assicurazioni e previdenze di legge.
2. Il Concessionario deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
3. Per manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento, il Concessionario dovrà espletare le adempimenti SIAE secondo la normativa di legge.
4. Qualora il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento della concessione secondo quanto previsto al successivo articolo che disciplina la sostituzione del Concessionario.
5. Alla parte inadempiente verranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune stesso.
6. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del Concessionario.
7. A norma di legge, nonché ai fini di cui sopra, il Comune acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al Concessionario al momento della stipulazione del contratto.
8. Il Comune potrà altresì acquisire in qualsiasi momento il medesimo DURC, qualora ne ravvisi l'opportunità.

ART. 24 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente capitolato non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario.
2. Al Concessionario potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione, per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione, nel caso in cui ciò si rendesse necessario:
 - a) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
 - b) per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.
3. Il Concessionario si impegna comunque a rispettare le norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali, in relazione alle prestazioni minime da assicurare in caso di sciopero al fine di assicurare la continuità nella gestione delle attività e nell'erogazione dei servizi sulla base di quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 25 - DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE

1. Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie del personale addetto al servizio di somministrazione alimenti e bevande, si fa riferimento alla Legge 283 del 30/04/1962 e suo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 327 del 26/03/1980 e ai Regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004 e n. 854/2004, nonché a quanto previsto dal Regolamento locale di Igiene e a quanto espressamente previsto dal presente capitolato speciale.
2. Il Concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate ed emanande in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

ART. 26 - ORARI E CALENDARIO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. Il Concessionario dovrà semestralmente comunicare la programmazione relativa all'utilizzo dell'impianto e gli orari di apertura. Sono fatti salvi i limiti stabiliti per legge e dai regolamenti

specifici comunali per gli esercizi pubblici in relazione al servizio di somministrazione alimenti e bevande.

2. La chiusura del Centro Sportivo da parte del Concessionario è altresì consentita nel periodo estivo (30 giugno - 31 agosto) in caso di sospensione delle attività. Eventuali sospensioni per periodi aggiuntivi dovranno essere concordati con il Comune.
3. Qualora, a causa di eventi non prevedibili, si dovessero verificare forzate interruzioni del servizio da parte del Concessionario con necessità di procedere ad interventi di carattere manutentivo che rendano obbligatoria la chiusura del Centro Sportivo oltre i limiti di cui al precedente comma 2., fatta salva la necessità di determinare la straordinarietà dell'intervento, questa dovrà essere comunicata preventivamente al Comune e pubblicizzata tramite tutti i mezzi di informazione disponibili.

ART. 27 – PUBBLICITA'

1. Il Concessionario ha diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume.
2. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. E' fatto obbligo al Concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

ART. 28 - ESERCIZIO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. Il Concessionario è tenuto a garantire, nei locali destinati a bar, l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto delle normative vigenti.
2. Per svolgere detta attività di somministrazione alimenti e bevande l'affidatario dovrà essere in possesso della regolare autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente SUAP Comunale ai sensi della L.R. n. 6/2010, del d. lgs. 59/2010 e s.m.i. e della notifica del Reg. CE 852/2004 e s.m.i..
3. L'attività di somministrazione e la validità delle autorizzazioni sono vincolate alla durata dell'affidamento, salvo eventuale disdetta anticipata da effettuarsi nei termini di legge al SUAP c.le.
4. Per la gestione del servizio bar e fatto salvo i limiti di cui al successivo art. 31, potrà essere stipulato idoneo contratto a titolo derivativo, che sarà vincolato alla validità e durata del contratto di concessione tra il Comune e il Concessionario, a ditta o soggetto esterno, purché in possesso dei requisiti di legge ed il relativo contratto sia trasmesso preventivamente al Comune e, comunque, prima dell'inizio dell'attività. In relazione al servizio bar potranno altresì anche essere installati distributori automatici di bevande o alimenti, a totale carico del Concessionario.
5. Eventuali spese di arredo e di adeguamento della zona bar sono a totale carico del Concessionario o del gestore del bar. Resta inteso che alla scadenza della concessione o alla risoluzione del contratto per qualsiasi causa l'arredamento del bar diverrà di proprietà dell'Amministrazione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario o al gestore servizio bar.
6. Il Concessionario o gestore servizio bar dovrà provvedere ad ogni altra spesa, per imposte e tasse inerenti, connesse alla conduzione di un pubblico esercizio. Le SCIA e le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività saranno intestate al Concessionario o al gestore servizio bar.
7. Il Concessionario/gestore servizio bar dovrà garantire tutti gli interventi anche di natura strutturale necessari al rispetto dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione sia nei locali adibiti a bar che nei locali di servizio.
8. L'utilizzo dei locali destinati al servizio di somministrazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- a. il Concessionario/gestore servizio bar, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, è quindi tenuto ad acquisire le autorizzazioni amministrative richieste dalla normativa vigente; dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo;
 - b. il Concessionario/gestore servizio bar, senza l'autorizzazione del Comune, non potrà cedere o subappaltare in tutto o in parte l'esercizio, come pure non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze destinate all'esercizio specifico previsto nel contratto per scopi e finalità diverse;
 - c. dovrà essere esposto il listino dei prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti;
 - e. gli orari del servizio di somministrazione dovranno essere in linea con le disposizioni normative previste per la categoria. Sarà consentita la chiusura del servizio di somministrazione solo nei periodi di sospensione delle attività presso l'impianto sportivo in modo tale da non pregiudicare la fruibilità da parte degli avventori quando l'impianto è aperto.
9. L'Amministrazione Comunale può autorizzare all'interno della struttura, nell'area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, previa richiesta e concessione della relativa autorizzazione, ai sensi delle vigenti leggi in merito, la vendita di generi appartenenti al settore non alimentare, quali articoli attinenti all'attività sportiva (palloni, abbigliamento sportivi, etc.).
10. Resta stabilito che alla scadenza della concessione o alla risoluzione del contratto per qualsiasi causa, il Comune potrà liberamente disporre dei servizi di che trattasi senza che il Concessionario possa richiedere risarcimento o vantare diritti di qualsiasi natura.
11. L'espletamento del servizio dà diritto al Concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione.

ART. 29 – MODALITA' DI GESTIONE DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO

1. Il gestore del servizio bar, sia nel caso di gestione diretta che indiretta come indicato nel precedente art. 28, dovrà rispettare tutte le modalità di gestione, qui sinteticamente indicate:
- A) **Locali e attrezzature:** gli spazi assegnati per l'esercizio del servizio di bar saranno quelli individuati nella planimetria allegata Allegato "B". Il Concessionario provvede a propria cura e spese alla dotazione delle attrezzature e arredi del bar, ulteriori a quelli che risulteranno all'atto della consegna da apposito verbale e che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune. Ogni modifica, di qualsiasi genere, alla struttura dei locali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune;
- B) **Spese:** il gestore dovrà provvedere al pagamento di tutte le bollette dei consumi energetici **(riscaldamento, energia elettrica ed acqua) oltre alla raccolta rifiuti di competenza** e ad ogni altra spesa per imposte e tasse inerenti, connesse alla conduzione di un pubblico esercizio. **In ogni caso tra il Gestore del bar e il Gestore dell'impianto sportivo (se diversi), dovrà essere stipulato un accordo scritto sulla ripartizione generale delle spese, in particolare per tutte quelle in cui non esiste ancora una chiara suddivisione dei consumi dal contatore. Tale accordo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione C.le. prima della firma del contratto d'affitto d'azienda;**
- C) **Il Gestore del bar potrà direttamente sottoscrivere i vari contratti con le società eroganti i servizi energetici (riscaldamento, energia elettrica ed acqua) oltre a provvedere al pagamento della raccolta rifiuti di competenza. Salvo diverso accordo scritto tra le parti come indicato alla precedente lettera B);**
- D) **Assicurazione:** il Gestore del bar dovrà provvedere a stipulare apposita assicurazione R.C. Furto e Incendio per tutte le attività di competenza;
- E) **Pulizia e Manutenzione:** il gestore si obbliga a garantire la massima pulizia, igiene e decoro dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione, nonché degli spazi circostanti. La manutenzione dei locali e degli arredi è posta a carico del gestore. Il Comune si riserva il diritto

di chiedere, nel corso della concessione, l'esecuzione delle opere indispensabili per la buona conservazione dei locali ed il buon andamento del servizio;

F) Termine concessione: al termine della concessione la gestione del servizio bar non costituisce titolo per continuare tale servizio, né per sub-ingresso di terzi, né per indennizzo o pretesa alcuna.

G) Infine è vietato:

- somministrare ai minori di anni 16 liquori e/o qualsiasi bevanda o sostanza che contenga alcool anche in percentuali minime;
- ai sensi dell'art. 70 della Legge Regionale 6/2010 somministrare bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume;
- installare apparecchi di intrattenimento AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal) (tipo slot-machine, video poker, ecc) o altre similari e vendere biglietti del lotto, superenalotto, gratta e vinci e lotterie in genere;
- esporre o detenere qualsiasi genere di cose che possa ritenersi inadatto al decoro del Centro Sportivo.

ART. 30 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

ART. 31- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Può essere ammesso il subappalto, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e nelle modalità definite dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. E' data facoltà al Concessionario di subappaltare a terzi qualificati ed idonei, per un periodo non superiore alla durata della concessione e nel rispetto integrale delle condizioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, il servizio di somministrazione alimenti e bevande.
3. Il Concessionario potrà, altresì, appaltare o, comunque, avvalersi delle prestazioni di terzi per quelle attività che non rientrano nell'oggetto sociale del Concessionario o per le quali sono necessarie particolari qualificazioni o competenze tecniche, quali ad esempio: servizi di custodia, pulizia, manutenzione degli impianti tecnologici, etc..
4. Il Concessionario e il subappaltatore rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi all'attività subappaltata. Il Comune rimane estraneo a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il Concessionario ed il subappaltatore.
5. Il contratto di subappalto deve prevedere l'obbligo in capo al gestore della somministrazione di alimenti e bevande di garantire la prosecuzione del servizio anche oltre la scadenza di cui all'articolo 3 del presente Capitolato, nelle more dell'individuazione del nuovo Concessionario e della scelta da parte di quest'ultimo di un eventuale nuovo gestore del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
6. Nel caso di subappalto della gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere richieste tutte le assicurazioni relative a responsabilità civile, furto, danneggiamenti accidentali e dolosi o derivanti da atti vandalici relativamente alle strutture date in affidamento.

ART 32 - PRESA D'ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario riconosce che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per adempiere alle prestazioni contrattuali.
2. Tale assunzione di responsabilità è conseguente all'aver preso atto della natura del servizio, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l'espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.
3. Con l'offerta formulata il Concessionario assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Concedente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento del servizio conferito.

4. Il Concessionario non potrà quindi eccepire durante l'espletamento delle prestazioni contrattuali la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

ART. 33 - CONTROLLI E VERIFICHE SUI SERVIZI EROGATI

1. Il Comune, svolge controlli e verifiche costanti sulla qualità delle attività principali e complementari per la gestione dell'impianto sportivo al fine di verificare il raggiungimento dei livelli qualitativi minimi di servizio stabiliti, adottando lo strumento delle check list di cui all'allegato D parte integrante ed essenziale del presente capitolato nonché del contratto di gestione sottoscritto dalle parti. Le check list potranno essere aggiornate dal Comune nel corso della gestione, senza modifica del contratto, previa comunicazione al Concessionario.
2. In particolare il Comune potrà svolgere controlli e verifiche specifiche a cadenza periodica:
 - a. sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b. sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto;
 - c. su eventuali azioni o comportamenti del Concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto sportivo;
 - d. in ordine alla funzionalità complessiva della gestione dell'impianto sportivo e delle singole tipologie di servizi;
 - e. in ordine alla tenuta degli arredi e attrezzature;
 - f. in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori dell'impianto sportivo, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche.
3. Il Comune procede a verificare, l'osservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria secondo quanto previsto nell'allegato D - "Elenco manutenzioni ordinarie a carico del Concessionario".
4. Nel caso le verifiche attestassero inadempimenti agli obblighi contrattuali, a giudizio insindacabile del Comune, quest'ultimo procede per iscritto a contestare l'addebito al Concessionario con le modalità di cui al successivo articolo 40.
5. Il Concessionario e il Comune possono concordare lo svolgimento di verifiche congiunte, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività effettuate nell'impianto sportivo. Il Comune ha la facoltà di svolgere controlli sul rispetto degli obblighi previsti nel presente capitolato a campione e a propria discrezione.
6. In ogni caso il Comune può disporre, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, l'ispezione dei locali, degli impianti e delle aree di cui al presente capitolato speciale, riservandosi anche ogni e più ampia facoltà di controllo sul puntuale e regolare espletamento del servizio, anche in ordine a quanto dichiarato in sede di gara per la parte gestionale.

ART. 34 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 10% del valore del canone offerto per il periodo di durata minima dell'affidamento, nei modi e forme di cui all'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del gestore, ivi compreso il maggior prezzo da pagare nel caso di diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario stesso.
2. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
3. La garanzia può essere costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione in uno dei seguenti modi:

- versamento in contanti - fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, co. 1, d. lgs. 21.11.2007 n. 23 - presso il Tesoriere Comunale Banca Credito Valtellinese S.p.A. (cod. IBAN: IT67W052161101000000005981);
 - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - con bonifico o in assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sondrio (cod. IBAN: IT67W052161101000000005981);
 - fideiussione rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3, d.lgs. 50/2016.
4. Nel caso di fideiussione, essa dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito, nonché prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che avverrà entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione all'aggiudicatario. Essa pertanto dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.
6. Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 35 – STIPULAZIONE CONTRATTO

1. Il Concessionario sarà tenuto a stipulare un apposito contratto in forma pubblico-amministrativa e con modalità elettronica, con l'assistenza del Segretario comunale (art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016), le cui spese (imposte di bollo e di registro, diritti di segreteria), nessuna esclusa, saranno poste a suo esclusivo carico.
2. Qualora, senza giustificati motivi, non adempia a tale obbligo entro il termine all'uopo fissato dal Comune di Sondrio, quest'ultimo può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione ed incamerare la garanzia provvisoria.
3. A titolo informativo, si tenga presente che, salve eventuali riduzioni e/o esenzioni di legge, le spese contrattuali non saranno superiori ad € 1.000,00. L'importo esatto da versare, nonché le modalità di versamento saranno rese note successivamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, che avverrà con le forme previste dall'art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.
4. La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'espletamento delle procedure di legge previste per l'accertamento delle condizioni richieste dalla normativa vigente.

ART. 36 - RINUNCIA ALL'AFFIDAMENTO

1. Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori costi subiti dal Comune.

ART. 37 – SOSTITUZIONI DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del Concessionario per qualunque motivo, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara direttamente al concorrente che segue immediatamente in graduatoria oppure previa gara informale mediante procedura negoziata con due o più soggetti idonei all'affidamento applicando, per quanto compatibili, i criteri di aggiudicazione già seguiti in occasione della gara

iniziale.

2. Qualora i suddetti soggetti non fossero disponibili per tale affidamento integrativo, il Comune si riserva di procedere mediante procedura negoziata anche con soggetti e con criteri diversi.

ART. 38 – VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di fallimento del concessionario, si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la successione di un altro operatore economico, sono disciplinate dall'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 39 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell'attuazione della presente concessione per qualsiasi causa.
2. Il Concessionario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio oggetto del presente capitolato, a terzi e a cose, durante l'espletamento dei servizi ed in conseguenza dei servizi medesimi.
3. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi od a cause ad essi connesse, derivassero al Comune od a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del Concessionario, salvo quanto previsto al precedente art. 16.
4. Il Concessionario sarà tenuto a stipulare prima di iniziare il servizio, pena la decadenza dall'affidamento e l'incameramento della cauzione, le seguenti coperture assicurative:
 - Idonea polizza di responsabilità civile verso terzi nella quale vengono espressamente richiamate nell'oggetto di copertura e descrizione del rischio tutte le attività che devono essere svolte in base al capitolato speciale per un massimale non inferiore ad € **2.500.000,00** (Euro duemilionicinquecento/00), a copertura di qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio, compresi i danni di cui ai precedenti commi del presente articolo. L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
 - Idonea polizza furto, incendio, atti vandalici, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali ed altri danni.In entrambe le polizze di cui sopra deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Sondrio.
Il Comune prima della stipula del contratto valuterà la conformità delle polizze assicurative proposte dall'affidatario alle clausole sopra richiamate.
5. Quanto ai danni derivanti da calamità naturali:
 - il Comune risponderà relativamente agli immobili e alle strutture fisse di sua proprietà;
 - il Concessionario risponderà relativamente alle attrezzature, apparecchiature e impianti a struttura non fissa dallo stesso forniti.
6. Le polizze dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione di servizio, debitamente perfezionata, datata e sottoscritta. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all'Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.
7. Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.
8. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere. Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.
9. Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ART. 40 - PENALI

1. Il Concessionario nell'esecuzione del contratto ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alla legge e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di offerta, nonché alle istruzioni che gli vengono comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.
2. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nei successivi articoli, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali, fatto sempre salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - a) violazione del calendario e mancato rispetto degli orari di erogazione dei servizi, come da precedenti artt. 26 e 15, lett. g): **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - b) mancato svolgimento delle attività: **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - c) mancata richiesta preventiva per effettuazione pubblicità commerciale, come da art. 15, lett. q): **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - d) mancata presentazione della quietanza di pagamento della/e polizza/e assicurativa/e: **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - e) mancata esposizione delle tariffe: **€ 100,00** (cento/00) per ogni infrazione contestata;
 - f) per ingiustificata chiusura dell'impianto: **€ 100,00** (cento/00) per giornata;
 - g) per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo del Centro Sportivo: **€ 100,00** (cento/00) per ogni singolo caso (utente o società);
 - h) per ritardata presentazione della documentazione prevista dal presente capitolato entro i termini stabiliti: **€ 100,00** (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
 - i) inadempienza generica in materia di manutenzione dei locali, dell'impianto e delle attrezzature: **€ 100,00** (cento/00) per ogni inadempienza;
 - j) ritardo nel pagamento della rata di canone dovuta rispetto alla scadenza indicata nel presente capitolato: **€ 100,00** (cento/00) per ogni giorno di ritardo fino al sessantesimo;
 - k) per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto o verso funzionari del Comune o altri incaricati dall'Amministrazione di vigilare sull'operato del Concessionario: **€ 300,00** (trecento/00) per ogni singola contestazione;
 - l) mancato rispetto degli oneri di pulizia o sorveglianza dell'impianto: da **€ 100,00** (cento/00) a **€ 300,00** (trecento/00) in funzione della gravità dell'inadempimento e per ogni contestazione;
 - m) per negligenze, ritardi, omissioni nel pagamento delle utenze ai relativi somministratori: **€ 300,00** (trecento/00) per ogni infrazione contestata;
 - n) per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa: **€ 1.000,00** (mille/00), nonché di **€ 100,00** (cento/00) per ogni giorno di eventuale chiusura dell'impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo;
 - o) svolgimento delle attività senza le preventive autorizzazioni, nulla osta, licenze richieste dalla normativa vigente e dal presente capitolato: da **€ 400,00** (quattrocento/00) a **€ 800,00** (ottocento/00) in funzione della gravità dell'inadempimento;
 - p) mancata attuazione degli interventi di riqualificazione proposti in sede di gara e mancato rispetto cronoprogramma degli interventi: incasso deposito cauzionale a garanzia;
 - q) per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai punti precedenti punti: da **€ 100,00** (cento/00) a **€ 300,00** (trecento/00) secondo la gravità dell'infrazione per ogni infrazione contestata.

3. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempienza, trasmessa via P.E.C. o raccomandata A.R. o notificata tramite messo comunale, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il Comune adotterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'aggiudicatario con uno dei mezzi citati.
4. L'Amministrazione potrà trattenere l'importo della penale direttamente sulla garanzia definitiva. La somma depositata a titolo di garanzia dovrà essere reintegrata, in caso di utilizzo, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di reintegro.
5. È in ogni caso fatta salva le possibilità per l'Amministrazione di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, al Concessionario per i maggiori danni dallo stesso causati mediante i ritardi e gli inadempimenti di cui sopra, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti a norma del successivo articolo.

ART. 41 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:
 - a) in caso di fallimento del Concessionario ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresе;
 - b) cessazione dell'attività da parte del Concessionario;
 - c) in caso di inadempienze relative al pagamento del canone di concessione;
 - d) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
 - e) sospensione arbitraria della concessione senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
 - f) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
 - g) qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
 - h) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'aggiudicatario, senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
 - i) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere perseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni ovvero di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni;
 - j) mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di Integrità";
 - k) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
 - l) mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 15, ed in particolare mancata realizzazione degli investimenti ed interventi nei termini previsti nel capitolato speciale e dagli impegni assunti dal Concessionario nell'offerta tecnico-qualitativa;
 - m) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
 - n) venir meno nel Concessionario dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
 - o) mancata reintegrazione della cauzione a norma dell'art. 34 comma 6 del presente capitolato speciale;
 - p) accertamento per la terza volta del mancato svolgimento delle attività;
 - q) mancato rispetto di aspetti fondamentali del progetto presentato dal Concessionario ed oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio secondo i criteri del bando di gara;
 - r) utilizzo di personale privo dei requisiti richiesti o non idoneo o che abbia manifestato comportamento inadeguato, oltre la prima contestazione;

- s) mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione;
 - t) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di dati personali;
 - u) violazione del divieto di installazione ed utilizzo delle apparecchiature di intrattenimento AWP (Amusement with Prizes) e VLT (Video Lottery Terminal) (tipo slot-machine, video poker, ecc) o altre similari e di vendita di biglietti del lotto, superenalotto, gratta e vinci e lotterie in genere di cui all'art. 29, comma 1, lett. G) del presente capitolato;
 - u) mancata ottemperanza da parte dell'aggiudicatario di norme imperative di legge o regolamentari;
 - v) inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
 - z) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto (via PEC o raccomandata A/R) all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva, senza che il Concessionario abbia nulla da eccepire.
 3. Inoltre, qualora si verificassero, da parte del Concessionario, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio, o in caso di recidiva nelle carenze richiamate al precedente articolo, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, il Comune potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.
 4. In caso di risoluzione, e comunque in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto per causa imputabile al Concessionario, lo stesso incorre nella perdita della garanzia definitiva che resta incamerata dall'Amministrazione, anche in rivalsa su eventuali crediti e fatture da liquidare, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito (in particolare: maggiore spesa conseguente al nuovo contratto).

ART. 42 – RECESSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, ai sensi dell'art.1373 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della concessione.
2. Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata a.r. o PEC.
3. Il recesso avrà effetto decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
4. In tal caso, l'Amministrazione sarà tenuta a riconoscere al Concessionario il valore delle opere fino a quel momento eseguite, ovvero, nel caso in cui il recesso avvenga dopo l'ultimazione dei lavori, la quota di investimenti realizzati ancora da ammortizzare in base alla durata rimanente della convenzione.

ART. 43 – RECESSO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso con raccomandata a.r. o PEC.
2. Nel caso di recesso unilaterale da parte del Concessionario, lo stesso dovrà consegnare al Comune l'impianto e le strutture oggetto della concessione nello stato ordinario di manutenzione e funzionalità, secondo la normativa vigente, con esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale.
3. Il canone annuo di concessione dovrà comunque essere corrisposto in misura proporzionale rispetto alle mensilità di effettivo utilizzo e fino al giorno in cui avverrà il termine dell'uso dell'impianto sportivo.

ART. 44 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione in forma pubblico-amministrativa, scritturazione, bolli e registrazione del contratto relativo alla concessione del servizio oggetto del presente capitolato speciale, ivi comprese le relative

variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del Concessionario.

ART. 45 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie nascenti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto, qualora non sia possibile addivenire ad un accordo, si conviene che il Foro esclusivamente competente è quello di Sondrio.
2. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 46 - RISPETTO NORMATIVA SU RISERVATEZZA DATI PERSONALI

1. L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza del regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale l'Ente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
2. Il Concessionario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
3. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso del Concessionario, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.
4. L'Ente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'appaltatrice nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della legge n. 241/1990 e s. m. e i., nonché dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016.
5. In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

ART. 47 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.
2. L'aggiudicatario è tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

- ALLEGATI -


Sono allegati al presente capitolato speciale, divenendone parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati:

- Allegato A** Planimetria Centro Sportivo "Palasport Scieghi-Pini";
- Allegato B** Planimetria di dettaglio spogliatoi nord e sud del Centro Sportivo;
- Allegato C** Elenco attrezzature e arredi di proprietà comunale;
- Allegato D** Elenco manutenzioni ordinarie;
- Allegato E** Tariffe;
- Allegato F** Prospetto relativo all'utilizzo della struttura anni sportivi 2016-2017 e 2017-2018.

INDICE

Art. 1	Oggetto della concessione
Art. 2	Consistenza dell'impianto sportivo
Art. 3	Durata della concessione
Art. 4	Principi generali del servizio
Art. 5	Caratteristiche del servizio
Art. 6	Modalità di svolgimento del servizio
Art. 7	Valore della concessione
Art. 8	Consegna e allestimento locali/impianti
Art. 9	Restituzione dell'impianto sportivo
Art. 10	Disponibilità degli immobili e delle attrezzature
Art. 11	Custodia e vigilanza
Art. 12	Canone di concessione
Art. 13	Corrispettivi di gestione
Art. 14	Realizzazione di nuove opere - Contributo una tantum
Art. 15	Obblighi del concessionario
Art. 16	Oneri a carico del Concessionario
Art. 17	Oneri a carico del Comune di Sondrio
Art. 18	Personale, rapporto di lavoro e clausole sociale
Art. 19	Responsabile e organico addetti
Art. 20	Formazione e addestramento
Art. 21	Prevenzione e sicurezza
Art. 22	Controllo della salute degli addetti
Art. 23	Rispetto delle normative vigenti
Art. 24	Sospensione del servizio
Art. 25	Disposizioni igienico-sanitarie
Art. 26	Orari e calendario di erogazione dei servizi
Art. 27	Pubblicità
Art. 28	Esercizio attività di somministrazione alimenti e bevande
Art. 29	Modalità di gestione del bar del Centro Sportivo
Art. 30	Divieto di cessione del contratto
Art. 31	Disciplina del subappalto
Art. 32	Presupposti delle circostanze e della natura del servizio
Art. 33	Controlli e verifiche sui servizi erogati
Art. 34	Garanzia definitiva
Art. 35	Stipulazione contratto
Art. 36	Rinuncia all'affidamento
Art. 37	Sostituzione del Concessionario
Art. 38	Vicende soggettive del Concessionario
Art. 39	Responsabilità e polizza assicurativa
Art. 40	Penali
Art. 41	Risoluzione del contratto
Art. 42	Recesso da parte dell'Amministrazione
Art. 43	Recesso da parte del Concessionario
Art. 44	Spese, imposte e tasse
Art. 45	Controversie e foro competente
Art. 46	Rispetto normativa su riservatezza dati personali
Art. 47	Richiamo alle leggi ed altre norme

PLANIMETRIA PALASCIEGHI



CENTRO SPORTIVO COMUNALE "PALASPORT SANDRO SCIEGHI"

ELENCO ATTREZZATURE COMUNALI ALLA DATA DEL BANDO

1. VANI DI PERTINENZA PALESTRA LATO NORD

Locale accoglienza

Cucina: scaffallature e piani lavoro. Cappa aspira vapori in alluminio.

Bar: banco bar, 7 tavolini interni, 6 tavolini esterni, 4 sgabelli più due scaffali a muro per appoggio vivande clienti, 2 sgabelli più due scaffali grandi a muro per appoggio vivande, clienti.

Locale sede sportiva

Ufficio sede Sondrio Basket: 3 scaffallature, 2 scrivanie, 6 sedie, 2 armadietti, 1 armadio.

Zona servizi

- n.1 lavandino;
- n.1 servizio WC;
- n.1 vano servizio disabili con n.1 WC e n.1 lavandino.

Locale Arbitri

- n.1 tavolino;
- n.2 sedie con telaio metallico e scocca in polietilene.

Zona servizi

- n.1 servizio WC
- n.1 lavandino;
- n.1 doccia.

Locale spogliatoio Atleti Ospiti

- n.5 panche spogliatoio con struttura in acciaio, seduta in listoni di legno, con cappelliera e n.6 grucce appendiabiti.

Zona servizi

- n.1 servizio WC
- n.2 orinatoi a parete
- n.3 lavandini;
- n.6 docce;
- **n.3 asciugacapelli;**
- n.1 vano servizio disabili con n.1 WC e n.1 lavandino.

Locale spogliatoio Atleti Casa

- n.5 panche spogliatoio con struttura in acciaio, seduta in listoni di legno, con cappelliera e n.6 grucce e n. 7 appendiabiti.

Zona servizi

- n.1 servizio WC
- n.2 orinatoi a parete
- n.3 lavandini;
- n.6 docce;

- **n. 3 asciugacapelli;**
- n.1 vano servizio disabili con n.1 WC e n.1 lavandino.

Locale Sala Impianti
(impianto riscaldamento)

Locale Deposito Attrezzi

Attrezzatura varia che potrà essere visionata in sede di sopralluogo.

2. DISIMPEGNO INGRESSO ATLETI PALESTRA NORD-EST

- n.2 punti luce a parete.

3. DISIMPEGNO INGRESSO PALESTRA NORD-OVEST

- n.1 trespolo plastica porta immondizie;
- n.1 cassetta idrante completa di lancia e tubo.

4. ESTERNO PALASPORT LATO OVEST

- scala metallica accesso tribuna superiore;
- n.1 punto luce a parete (atrio coperto);
- n.3 punti luce a parete (portichetto);
- n.1 lampada emergenza.

5. PALESTRA

- n.1 impianto riscaldamento/condizionamento aria;
- n.1 rilevatore chiave di prossimità impianto anti intrusione;
- n.2 tralicci basket mobili regolabili in altezza completi di canestri, cristalli e protezioni paracolpi anteriori;
- n.3 spalliere doppie a parete;
- n.1 tabellone elettronico segnapunti a parete;
- n.1 dispositivo acustico a parete per tabellone elettronico;
- n.1 tabellone segnapunti mobile;
- n.2 moduli 30 secondi;
- n.1 consolle comando tabellone elettronico segnapunti;
- n.1 consolle gestione falli;
- n.1 consolle gestione moduli 30 secondi;
- n.1 tavolo giuria con ripiano;
- n.5 sedie in legno con telaio metallico;
- n.2 blocchi panchine giocatori a struttura metallica da 8 posti con scocche in polietilene;
- n.1 lavagna in sughero a parete;
- n.4 estintori a polvere;
- n.2 cassette a muro con n.3 prese elettriche CEE e n.1 presa elettrica normale;
- n.2 cassette a parete per contenimento cavi alimentazione tabellone elettronico segnapunti mobile e moduli 30 secondi;
- n.16 lampade a soffitto con parabola completa di grata di protezione;
- n.4 lampade illuminazione a un neon, con portalampade in plastica a soffitto complete di grata di protezione;
- n.6 lampade emergenza;
- n.2 trespoli porta immondizie in plastica.

Tribuna spettatori laterale al campo di gioco

- n.6 lampade illuminazione a due neon, con portalampade in plastica a soffitto complete di grata di protezione;
- n.4 lampade emergenza.

Tribuna spettatori metallica superiore

- n.8 lampade illuminazione a due neon, con portalampade in plastica a soffitto;
- n.4 lampade emergenza;
- n.2 estintori a polvere.

Locale deposito attrezzature

- n.1 impianti pallavolo completo di rete;
- n.1 seggiolone arbitro pallavolo
- n.4 pali in alluminio mobili per rete badminton (basamento con rotelle);
- n.1 trave bassa;
- n.2 carrelli portapalloni;
- n.1 segnapunti manuale completo di supporto;
- n.1 pedana ginnica elastica;
- n.1 cristallo basket di riserva;
- n.1 canestro basket di riserva;
- n.6 tappetoni caduta alti;
- n.3 tappeti arrivo bassi;
- n.3 armadietti metallici;
- n.2 prese elettriche CEE;
- n.2 lampade illuminazione a due neon, con portalampade in plastica a soffitto complete di grata di protezione;
- n.1 lampada emergenza;
- n.1 calorifero in ghisa a 17 elementi.

Locale Infermeria

- n.1 panca spogliatoio con struttura in acciaio, seduta in listoni di legno, con cappelliera e n.6 grucce appendiabiti;
- n.1 lettino infermeria;
- n.2 armadietti portamedicinali a vetrina;
- n.1 lavabo con punto luce a parete;
- n.1 servizio WC con punto luce a parete;
- n.1 lampada illuminazione a due neon, con portalampada in plastica a soffitto;
- n.1 lampada emergenza;
- n.1 estintore a polvere;
- n.1 calorifero in ghisa a 19 elementi;
- n.1 centralina elettrica generale;
- n.2 cassette metalliche porta documenti a parete;
- n.1 centralina a parete impianto anti intrusione.

Spogliatoio Atleti Ospiti (lato Sud-Ovest)

Disimpegno ingresso retro spogliatoio (Scuole)

Esterno:

- n.1 punto luce;

- n.1 lampada emergenza.

Interno:

- n.1 rilevatore chiave di prossimità impianto anti intrusione;
- n.1 punto luce a parete;
- n.1 lampada emergenza;
- n.1 estintore a polvere.

Disimpegno accesso atleti spogliatoio (dalla palestra)

- n.1 punto luce a parete.

Locale spogliatoio

- n.8 panche spogliatoio con struttura in acciaio, seduta in listoni di legno, con cappelliera e n.6 grucce appendiabiti;
- n.1 lettino infermeria;
- n.2 lampade illuminazione a due neon, con portalampade in plastica a soffitto;
- n.1 lampada emergenza;
- n.1 calorifero in ghisa a 17 elementi.

Reparto docce

- n.6 docce;
- n.2 lavandini;
- n.2 servizi WC con punto luce a parete;
- n.1 vano servizio WC disabili con punto luce a parete e porta scorrevole;
- n.2 lampade illuminazione a un neon, con portalampade in plastica a soffitto;
- n.1 lampada emergenza;
- n.2 caloriferi in ghisa a 10 elementi.

Spogliatoio Arbitro 1 (lato Sud¹-Ovest)

- n.1 panca spogliatoio con struttura in acciaio, seduta in listoni di legno, con cappelliera e n.6 grucce appendiabiti;
- n.2 docce;
- n.1 lavandino;
- n.1 servizio WC con punto luce a parete;
- n.1 lampada illuminazione a un neon, con portalampada in plastica a soffitto;
- n.1 punto luce a parete;
- n.1 lampada emergenza;
- n.1 calorifero in ghisa a 19 elementi.

Spogliatoio Arbitro 2 (lato Sud-Est)

- n.1 panca spogliatoio con struttura in acciaio, seduta in listoni di legno, con cappelliera e n.6 grucce appendiabiti;
- n.1 carrello portapalloni;
- n.2 docce;
- n.1 lavandino;
- n.1 servizio WC con punto luce a parete;
- n.1 lampada illuminazione a un neon, con portalampada in plastica a soffitto;
- n.1 punto luce a parete;

- n.1 lampada emergenza;
- n.1 calorifero in ghisa a 19 elementi.

Spogliatoio Atleti Casa (lato Sud-Est)

Disimpegno ingresso retro spogliatoio (Scuole)

Esterno:

- n.1 punto luce;
- n.1 lampada emergenza.

Interno:

- n.1 punto luce a parete;
- n.1 lampada emergenza;
- n.1 estintore a polvere.

Disimpegno accesso atleti spogliatoio (dalla Palestra)

- n.1 punto luce a parete.

Locale spogliatoio

- n.8 panche spogliatoio con struttura in acciaio, seduta in listoni di legno, con cappelliera e n.6 grucce appendiabiti;
- n.2 lampade illuminazione a due neon, con portalampade in plastica a soffitto;
- n.1 lampada emergenza;
- n.1 calorifero in ghisa a 17 elementi.

Reparto docce

- n.6 docce;
- n.2 lavandini;
- n.2 orinatoi a parete;
- n.1 servizio WC con punto luce a parete;
- n.1 vano servizio WC disabili con punto luce a parete e porta scorrevole;
- n.2 lampade illuminazione a un neon, con portalampade in plastica a soffitto;
- n.1 lampada emergenza;
- n.2 caloriferi in ghisa (n.1 a 12 elementi e n.1 a 13 elementi).

6. ESTERNO PALASPORT LATO EST

- scala metallica accesso tribuna superiore;
- n.1 pedana salto in lungo completa di buca con sabbia;
- n.1 pedana a 3 corsie per atletica leggera;
- n.4 punti luce a parete;
- n.2 lampade emergenza.

7. SERVIZIO WC PUBBLICO DONNE LATO SUD-OVEST

Esterno:

- n.1 punto luce.

Interno:

- n.2 lavandini;
- n.3 servizi WC con punto luce a parete;
- n.1 servizio WC disabili con punto luce a parete;
- n.1 lampada illuminazione a un neon, con portalampada in plastica a soffitto;

- n.1 lampada emergenza;
- n.1 calorifero in ghisa a 15 elementi.

8. SERVIZIO WC PUBBLICO UOMINI LATO SUD-OVEST

Esterno:

- n.1 punto luce;
- n.1 lampada emergenza.

Interno:

- n.2 lavandini;
- n.3 servizi WC con punto luce a parete;
- n.1 servizio WC disabili con punto luce a parete;
- n.1 lampada illuminazione a un neon, con portalampada in plastica a soffitto;
- n.1 lampada emergenza;
- n.1 calorifero in ghisa a 15 elementi.

Si precisa infine che ad ultimazione dei lavori in fase di realizzazione sul lato sud della struttura, il presente inventario verrà integrato nuovamente con le eventuali nuove attrezzature previste nei lavori di appalto.

Allegato D al capitolato – Elenco delle manutenzioni ordinarie del Centro Sportivo “Palasport Scieghi-Pini” di via Aldo Moro

La manutenzione ordinaria del Centro Sportivo deve espletarsi nel modo seguente:

A carico del Concessionario:

- a) servizio di pulizie ad ogni uso dell'impianto, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
- b) servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
- c) servizio di pulizia annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva (ad esempio pareti, soffitti, vetri esterni ed interni, lucernari);
- d) manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, citofoniche, di illuminazione (ad esempio sostituzione lampadine, reattori, accenditori e corpi illuminanti danneggiati, pulizie vetri delle lampade, ecc), apparecchiature idriche (a titolo esemplificativo e non esaustivo rubinetti, cassette WC, parti degli stessi) e di corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
- e) svuotamento, pulizia e spurgo degli scarichi, dei lavandini docce e wc fino alla fossa biologica o alla condotta fognaria comunale, pulizia dei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche (ad esempio griglie, caditoie, pluviali, bocchettoni etc);
- f) manutenzione delle porte e delle serrature (ad esempio verifica delle cerniere, delle guarnizioni, delle chiusure) ;
- g) ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
- h) manutenzione delle aree verdi all'interno dell'impianto sportivo, di cancelli, cancellate, reti di recinzione, nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
- i) manutenzione palestra nel modo seguente:
 - dopo l'utilizzo della palestra, comunque ogni qualvolta necessari, il Concessionario dovrà provvedere a risistemare la palestra stessa;
- l) manutenzione periodica degli impianti antincendio (estintori, naspi, idranti, etc) e compilazione dei relativi registri in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti, verifica delle porte tagliafuoco e dei maniglioni antipánico e loro manutenzione o sostituzione per usura o danneggiamento;
- m) pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;
- n) manutenzione apparecchiature di allarme antintrusione e antincendio, sostituzione di parti e dei sistemi di alimentazione (trasformatori, batterie), sensori, altro;
- o) sostituzione delle lampade di illuminazione di sicurezza (anche integrale), di sue parti o il sistema di batterie e compilazione dei relativi registri;
- p) sostituzione degli interruttori automatici e non, frutti, placche portafrutto se non funzionanti od altre parti dell'impianto elettrico oggetto di vandalismo, danneggiamento o rottura da uso improprio;
- q) ogni intervento di manutenzione ordinaria atto a mantenere il decoro e la conservazione della struttura ed ogni manutenzione straordinaria causato da carenza di manutenzione ordinaria.

TARIFFARIO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TARIFE PER UTILIZZO CAMPI SPORTIVI	PREZZI RIDOTTI		PREZZI INTERI		
	Addestrativa Amatoriale Agonistica		Addestrativa Amatoriale		Agonistica e manifestazioni

STADIO COMUNALE - Decorrenza applicazione tariffe 01.01.2017 - IVA esclusa con IVA con IVA con IVA

Concessionario impianti Campo CONI/Pista Atletica Leggera/Campo calcio fondo sintetico: **SONDRIO CALCIO srl**

* Campo CONI con fondo in erba

* Campo CALCIO con fondo sintetico

€/ora	5,82	7,10	€/ora	100,00	122,00	€/ora	29,10	35,50
€/ora	5,00	6,10	€/ora	83,20	101,50	€/ora	24,92	30,40

TRIBUNA COPERTA - Decorrenza applicazione tariffe 01.01.2017 - IVA esclusa

Utilizzo tribuna coperta Campo CONI con ingresso di pubblico (a utilizzo)

€.	41,80	51,00			
----	-------	-------	--	--	--

PISTA ATLETICA LEGGERA - Decorrenza applicazione tariffe 01.01.2017 - IVA esclusa

* Tariffa Società sportive per attività con utenti di età fino a 18 anni (non compiuti)

* Abbonamento personale da 18 anni in poi (annuale)

* Manifestazioni Società Sportive (giornaliero)

€/ora	2,50	3,05			
€.	50,00	61,00			
			€.	83,61	102,00

CAMPO RUGBY - Decorrenza applicazione tariffe 01.01.2017 - IVA esclusa

Concessionario impianti Campo RUGBY: **RUGBY SONDRIO SCARL**

Campo RUGBY

€/ora	5,00	6,10	€/ora	83,20	101,50	€/ora	24,92	30,40
-------	------	------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

3° CAMPO CALCIO - Decorrenza applicazione tariffe 01.01.2017 - IVA esclusa

3° Campo Calcio Via Gramsci (Gestione comunale)

€/ora	5,00	6,10	€/ora	83,20	101,50	€/ora	24,92	30,40
-------	------	------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

CAMPI FRAZIONALI - Decorrenza applicazione tariffe 01.01.2017 - IVA esclusa

Concessionario impianti Campo calcio Frazione TRIANGIA: **GS Triangia**

Campo TRIANGIA

€/ora	2,50	3,05	€/ora	48,36	59,00	€/ora	11,64	14,20
-------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

CAMPO CALCIO FRAZIONE MOSSINI - Gestione comunale

L'utilizzo è concesso a titolo gratuito a condizione che l'utilizzatore provveda direttamente alle pulizie degli spogliatoi e al riordino preventivo del campo

TARIFFA SERALE - Decorrenza applicazione tariffe 01.01.2017 - IVA esclusa

Sovrapprezzo per illuminazione per tutti i Campi sportivi e la Pista di Atletica Leggera (a utilizzo)

€.	5,00	6,10			
----	------	------	--	--	--

NOTE ESPLICATIVE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO CONI:

* Utilizzo esclusivo spogliatoi tribuna coperta Campo CONI da parte di Società sportive con pulizia a caico utente.

* Per lo svolgimento incontri di campionato e/o manifestazioni presso il Campo CONI (campo in erba e campo fondo sintetico) verranno quantificate n.3 ore di utilizzo.

€.	25,41	31,00			
----	-------	-------	--	--	--

TARIFE PER UTILIZZO PALASPORT - PALESTRE

PREZZI RIDOTTI

PREZZI INTERI

Addestrativa
Amatoriale
Agonistica

Addestrativa
Amatoriale

Agonistica e
manifestazioni

con IVA

con IVA

con IVA

PALESTRE - Decorrenza applicazione tariffe 01.01.2017 - IVA esclusa

Concessionario impianti Palasport "S. Scieghi": ASD SPORTIVA BASKET

PALASPORT "S. Scieghi"

€/ora	5,00	6,10	€/ora	41,80	51,00	€/ora	12,46	15,20
-------	------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------	--------------

PALESTRA TORELLI - Decorrenza applicazione tariffe 01.01.2017 - IVA esclusa

(Gestione comunale)

€/ora	5,00	6,10	€/ora	41,80	51,00	€/ora	12,46	15,20
-------	------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------	--------------

PALESTRE Standard - Decorrenza applicazione tariffe 01.01.2017 - IVA esclusa (Gestione comunale)

(Ginnastica (Centro Sportivo G. Merizzi) - Palestra VV.F. - 2° Circolo - Ligari - Besta - De Simoni -

I.T.I.S. - Liceo Classico - Liceo Scientifico)

€/ora	4,18	5,10	€/ora	33,60	41,00	€/ora	10,00	12,20
-------	------	-------------	-------	-------	--------------	-------	-------	--------------

NOTE ESPLICATIVE PER L'UTILIZZO DI TUTTI GLI IMPIANTI SPORTIVI:

* *Prezzi ridotti: utenti fino a 16 anni (non compiuti) e portatori di handicap psico-fisico permanente (art. 3, comma 3 - Legge 104/92) o con invalidità superiore al 66% certificata.*

* *Le agevolazioni (ragazzi, portatori di handicap, ecc.) sono valide SOLO nel caso in cui TUTTI i componenti del gruppo che usufruisce dell'impianto sportivo (allenatori-istruttori esclusi) risultano possedere i requisiti richiesti, in caso contrario il gruppo è da intendersi in fascia Normale (Prezzi interi).*

* *Le Scuole dell'obbligo statali o legalmente riconosciute, aventi sede nel territorio comunale, sono esentate dal pagamento delle tariffe sopra esposte per l'utilizzo degli impianti durante le ore curricolari prima delle ore 13,00*

* *E' richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari a €. 150,00 prima del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di qualsiasi impianto sportivo (utenze saltuarie escluse)*

* *Le tariffe orarie si riferiscono all'ora o frazione di essa.*

* *Le tariffe di utilizzo di tutti gli impianti sportivi sono comprensive dell'uso degli spogliatoi*

TARIFE PER UTILIZZO ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

TARIFFA UNICA

AREA SPORTIVA DI VIA ALDO MORO - Tariffe in vigore dal 01.01.2017 - IVA compresa

Concessionario impianti: ASD SACRO CUORE

* Campo CALCIO A 5 (con illuminazione)

* Campo BASKET/PALLAVOLO (per persona e con illuminazione)

€/ora 25,00

€/ora 2,00

BOCCIODROMO COMUNALE - Tariffe in vigore dal 01.01.2017 - IVA compresa

Concessionario impianti: BOCCIODROMO SAS DI LANG YUE & C.

Utilizzo campi bocce:

€/ora 4,00

PISCINA COMUNALE - Tariffe in vigore dal 01.01.2017 - IVA compresa

Concessionario impianti: PROGETTO NUOTO SSD a rl

PISCINA - Nuoto libero**INGRESSO singolo**

€.	3,00	€.	5,50
----	------	----	------

ABBONAMENTO 10 INGRESSI (Validità 1 anno)

- Intero residentem
- Intero Non residente
- Ridotto (fino a 16 anni non compiuti e oltre i 65)

		€.	45,00
		€.	49,00
€.	27,00		

ABBONAMENTO 30 INGRESSI (Validità 1 anno)

- Intero residente
- Intero Non residente
- Ridotto (fino a 16 anni non compiuti e oltre i 65)

		€.	132,00
		€.	143,00
€.	78,00		

ABBONAMENTO TRIMESTRALE

- Residenti
- Non residenti
- Ridotto (fino a 16 anni non compiuti e oltre i 65)

		€.	132,00
		€.	143,00
€.	72,00		

ABBONAMENTO ANNUALE

- Residenti
- Non residenti
- Ridotto (fino a 16 anni non compiuti e oltre i 65)

		€.	355,00
		€.	385,00
€.	180,00		

ABBONAMENTO ANNUALE LIMITED

- Ingresso valido fino alle alle ore 12,30

		€.	280,00
--	--	----	--------

(*) Tariffa utenti inferiori a 16 anni e oltre i 65

TARIFE PER UTILIZZO IMPIANTI CENTRO SPORTIVO VIA VANONI

Tariffa oraria normale

 Supplemento
illuminazionme

 Supplemento
riscaldamento

CENTRO SPORTIVO DI VIA VANONI - Tariffe in vigore dal 01.01.2017 - IVA compresa

Concessionario impianti: ASD TENNISPORTING CLUB SONDRIO

CAMPI COPERTI TENNIS - Utilizzo dalle ore 08,00 alle 24,00

- Soci

- Non Soci residenti

- Non residenti

€.	12,00	€.	2,00	€.	4,00
€.	14,00	€.	2,00	€.	4,00
€.	17,00	€.	2,00	€.	4,00

Under 45 - Over 65

- Soci

- Non Soci residenti

- Non residenti

€.	10,00	€.	2,00	€.	4,00
€.	12,00	€.	2,00	€.	4,00
€.	15,00	€.	2,00	€.	4,00

CAMPI SCOPERTI TENNIS - Utilizzo dalle ore 08,00 alle 24,00

- Soci

- Non Soci residenti

- Non residenti

€.	11,00	€.	2,00	€.	---
€.	13,00	€.	2,00	€.	---
€.	16,00	€.	2,00	€.	---

Under 45 - Over 65

- Soci

- Non Soci residenti

- Non residenti

€.	9,00	€.	2,00	€.	---
€.	11,00	€.	2,00	€.	---
€.	14,00	€.	2,00	€.	---

CAMPO COPERTO CALCETTO - Utilizzo dalle ore 08,00 alle ore 24,00
Prenotazione singola

- Soci

- Residenti

- Non residenti

€.	42,00	€.	2,00	€.	4,00
€.	42,00	€.	2,00	€.	4,00
€.	54,00	€.	2,00	€.	4,00

Under 14

- Soci

- Residenti

- Non residenti

€.	22,00	€.	2,00	€.	4,00
€.	22,00	€.	2,00	€.	4,00
€.	29,00	€.	2,00	€.	4,00

Supplemento

Supplemento

TARIFFE PER L'UTILIZZO DEI CAMPI DA TENNIS

Tariffa oraria normale

Supplemento
illuminazione

Supplemento
riscaldamento

CENTRO SPORTIVO DI VIA VANONI - Tariffe in vigore dal 01.01.2017 - IVA compresa

Concessionario impianti: ASD TENNISPORTING CLUB SONDRIO

CAMPO COPERTO CALCETTO - Utilizzo dalle ore 08,00 alle ore 24,00

Prenotazione annuale

- Soci

€.	38,00	€.	2,00	€.	4,00
----	-------	----	------	----	------

- Residenti

€.	38,00	€.	2,00	€.	4,00
----	-------	----	------	----	------

- Non residenti

€.	49,00	€.	2,00	€.	4,00
----	-------	----	------	----	------

Under 14

- Soci

€.	18,00	€.	2,00	€.	4,00
----	-------	----	------	----	------

- Residenti

€.	18,00	€.	2,00	€.	4,00
----	-------	----	------	----	------

- Non residenti

€.	24,00	€.	2,00	€.	4,00
----	-------	----	------	----	------

CAMPO SCOPERTO CALCETTO - Utilizzo dalle ore 08,00 alle ore 24,00

Prenotazione singola

- Soci

€.	26,00	€.	2,00	€.	---
----	-------	----	------	----	-----

- Residenti

€.	26,00	€.	2,00	€.	---
----	-------	----	------	----	-----

- Non residenti

€.	33,00	€.	2,00	€.	---
----	-------	----	------	----	-----

Under 14

- Soci

€.	18,00	€.	2,00	€.	---
----	-------	----	------	----	-----

- Residenti

€.	18,00	€.	2,00	€.	---
----	-------	----	------	----	-----

- Non residenti

€.	23,00	€.	2,00	€.	---
----	-------	----	------	----	-----

Allegato F al capitolato

UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO “PALASPORT SCIEGHI – PINI”

Nel periodo 2016-2017 l’impianto è stato utilizzato dalle seguenti società sportive di Sondrio:

- **ASD SPORTIVA BASKET SONDRIO:**
lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – venerdì – sabato e domenica
dalle h. 14.30 alle h. 22.00
100 utenti circa (80 utenti tra 12 e 20 anni – 20 utenti oltre i 20)

- **ASD CAMPETTO BASKET SONDRIO:**
martedì e giovedì
dalle h. 20.30 alle 22.00
20 utenti adulti

- **SON KAI KARATE SONDRIO**
mercoledì
dalle h. 20.30 alle 22.00
30 utenti adulti circa.

Inoltre l’impianto è stato messo gratuitamente a disposizione della Scuola Media “F. Sassi” per lo svolgimento delle ore curriculari di educazione fisica del mattino e, al martedì e al giovedì, dalle ore 14.30 alle 16.00.

L’impianto non è stato utilizzato da società provenienti da fuori Sondrio.

Ecco la tabella con orari e giorni di utilizzo effettivo dell’impianto:

UTILIZZO PALASCIEGHI						
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato e domenica
14.30 – 16.00	U13M	SASSI	ESO	SASSI	ESO	CAMP
16.00 – 17.30	U14M	U13M	U14M	U13M	U14M	
17.30 – 19.00	U16F	U16M	U20M	U18M	U16F	
19.00 – 20.30	CF	U18M	U16F	DM	CF	
20.30 – 22.00	U20M	CAMP	CF	CAMP	DM	

La struttura è stata inoltre utilizzata nell'ambito del progetto Sport-In sviluppato in collaborazione con Rugby Sondrio – PGS Volley Sondrio – Pentacom – Cooperativa Sociale Ippogrifo e Comune di Sondrio.

Nel periodo 2017-2018 la struttura è stata utilizzata durante il periodo scolastico tutte le mattine e per due pomeriggi alla settimana dall'Istituto Comprensivo Orobico con utenza proveniente dalla città e dai comuni limitrofi suddivisi per fascia di età 12-14 anni.

Da agosto 2017 a maggio 2018 la struttura è stata utilizzata per l'attività agonistica :

Da lunedì a domenica dalle h. 14.30 alle h. 22.00	Utenti Sondrio	Utenti fuori Sondrio
Totale utilizzatori	120	30
Atleti maggiori di anni 18	30	8
Atleti minori di anni 18	90	22

UTILIZZO PALASCIEGHI						
	Lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato e domenica
14.30 – 16.00	Under15	Scuola	Free	Scuola	Under16/18	Sabato e domenica sono state disputate circa 150 partite di campionato
16.00 – 17.30	Under16	Under16	Progetto F	Under15	Progetto F	
17.30 – 19.00	Under14	Under15	Under20	Under13	Under 16/18F	
19.00 – 20.30	Serie C/U18	Serie D	Serie C/U18	Serie D	Serie C/U18	
20.30 – 22.00	Under20	Campetto U18F	Under18	Campetto	Serie D	